



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“ EDNEVIA APS ”

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 17.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione EDNEVIA APS

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. GIUSEPPE PALETTA, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. ANTONIO MANEUSO quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

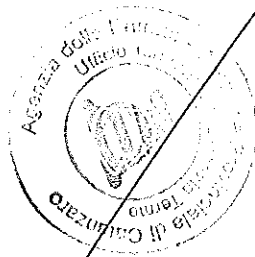
1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. GIUSEPPE PALETTA il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: EDNEVIA APS



La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione
"Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa
Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel
Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione
assume automaticamente la seguente denominazione:
EDNEVIA Associazione di promozione sociale (in
sigla EDNEVIA APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in
tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere
l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.
Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

Alle ore 19.15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri
chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Il Presidente

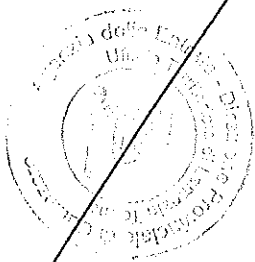
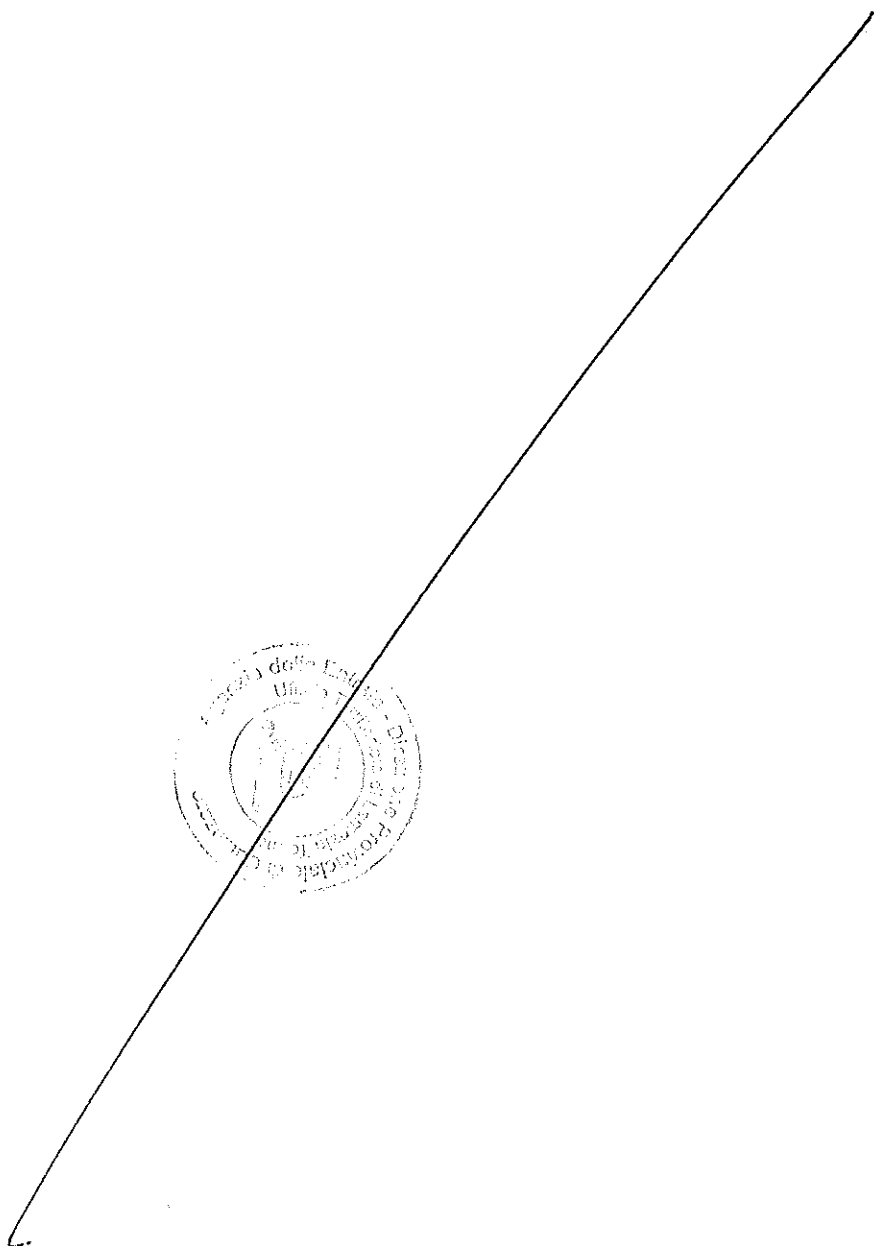
REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 29/12/2023
N. 577 SERIE 3 EGATTE EURO 200,00
200,00



Il capo team gestione e controllo atti

Caterina Padoa Giordano

(Firma su delega dell'Ente) (Firma su delega dell'Ente) (Firma su delega dell'Ente)



STATUTO

"EDREVIA APS"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "EDREVIA APS", di seguito denominata "associazione", con sede in Serrastretta alla Via Castello, snc.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole "Associazione di promozione sociale" o con l'acronimo "APS" e diventerà "EDREVIA APS.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

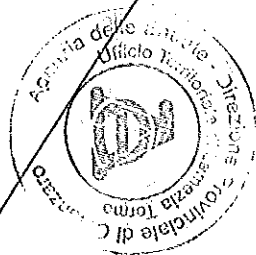
La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- Valorizzazione e tutela delle aree di alto valore naturalistico e culturale.

- Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, salvaguardando l'identità dei luoghi e il valore dei paesaggi storici.

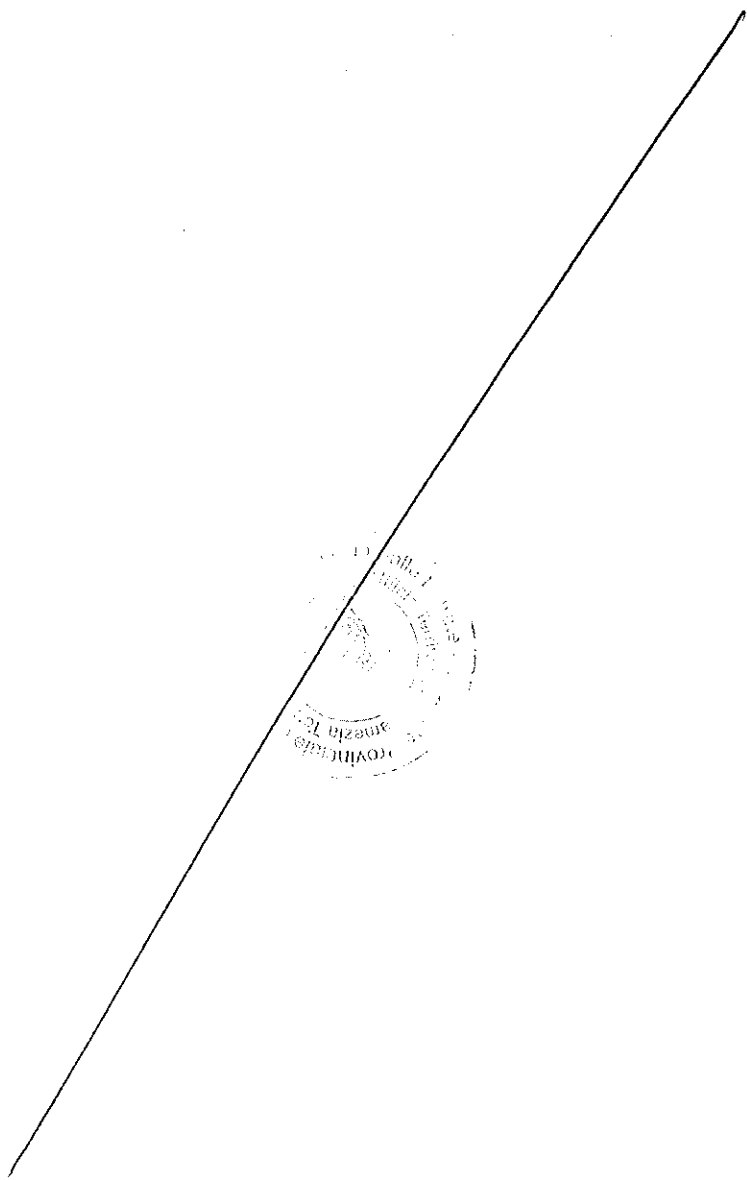
- Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

- Avvicinare, conoscere, rispettare e difendere la natura, rivalutando quelle capacità di percezione e di relazione dell'uomo che le abitudini di vita moderne hanno assorbito.

- Valorizzazione dei prodotti tipici locali, dei costumi, della cultura e degli stili di vita locali, le tradizioni, l'artigianato locale;

- Stimolare il viaggiare in modo consapevole, informandosi e "studiando"

- Incrementare la conoscenza, la creazione di stili di vita alternativi all'attuale, nel rispetto delle risorse della Terra e delle culture del mondo.



- Sostenere e incentivare attività per orientare il turismo lento verso flussi più sostenibili promuovendo le visite verso luoghi meno conosciuti.
- Opera di divulgazione, promozione e ricerca del Patrimonio Archeologico, Patrimonio Storico-artistico, Patrimonio Architettonico, Patrimonio demo etnoantropologico e Paesaggio.
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
- condivisione di esperienze e buone pratiche attraverso le nuove tecnologie, quale mezzo per costruire relazioni sociali, conoscere, rispettare, difendere e diffondere tutti le peculiarità proprie della suddetta area.

che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- tours guidati
- viaggi di prossimità
- cicloturismo
- trekking a piedi

organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso.

incontri esplicativi, attività guidate, corsi di formazione, seminari, conferenze e proiezioni e di

ogni altro tipo di attività adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado.

- organizzazione di manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti i soci e non.
- Attività editoriali e di divulgazione culturale e territoriale.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

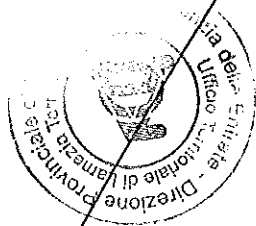
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;



- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5. I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione

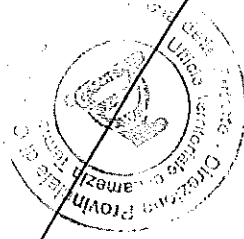
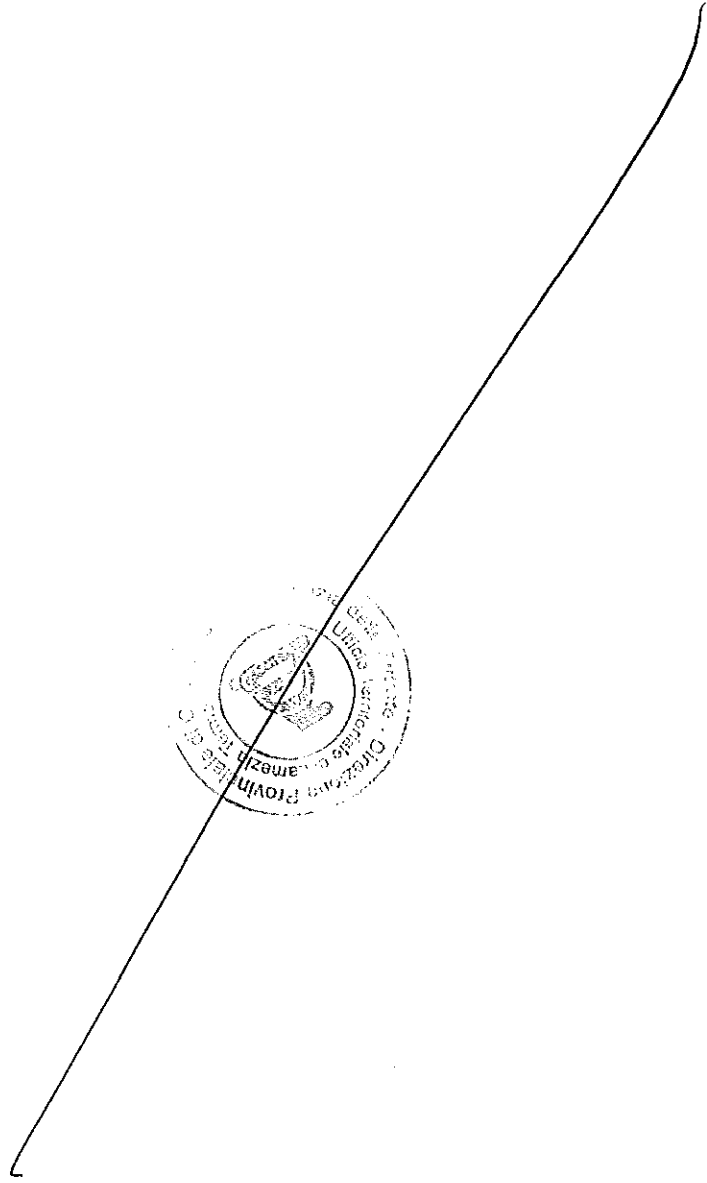
ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 I VOLONTARI

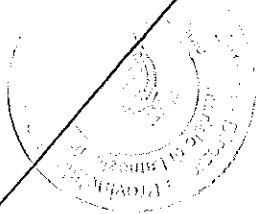
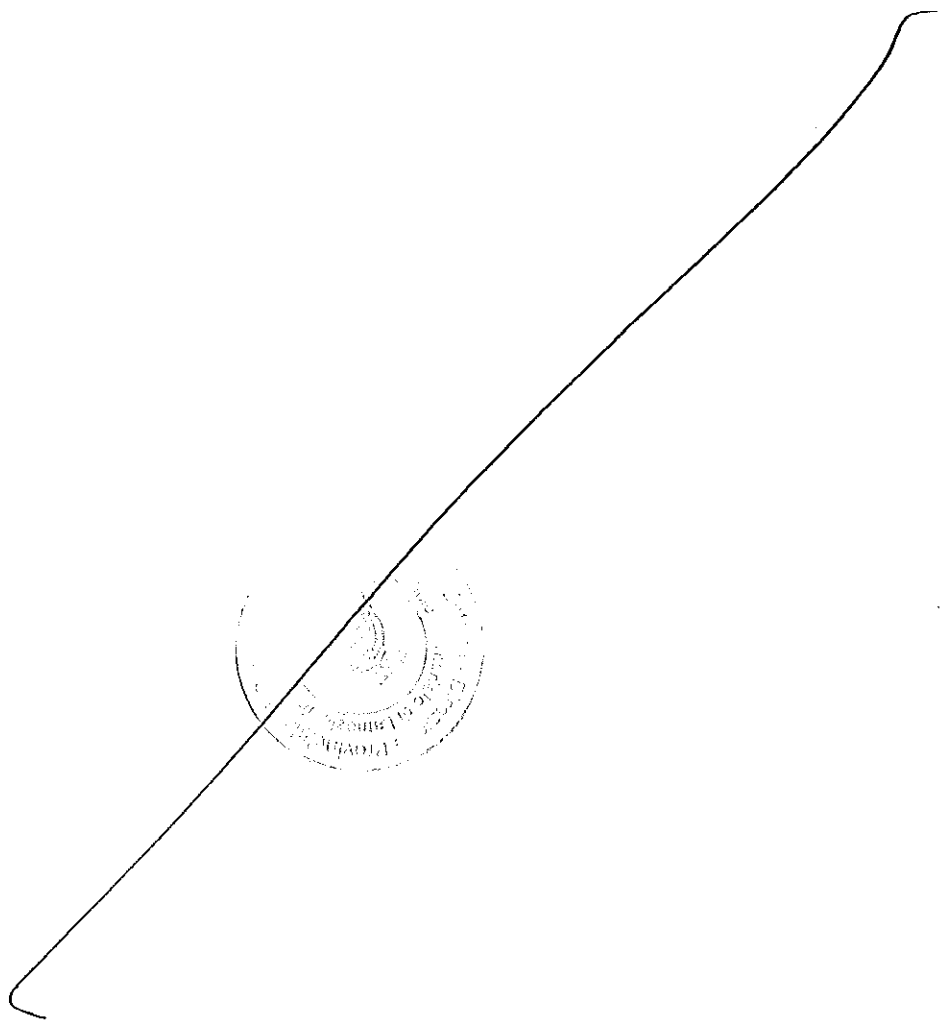
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) Organi di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

È prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

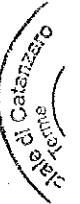
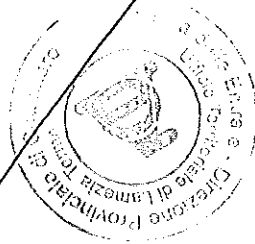
ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il presidente;



- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

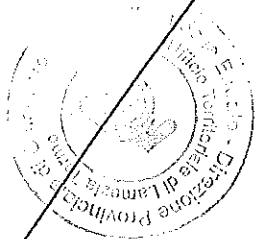
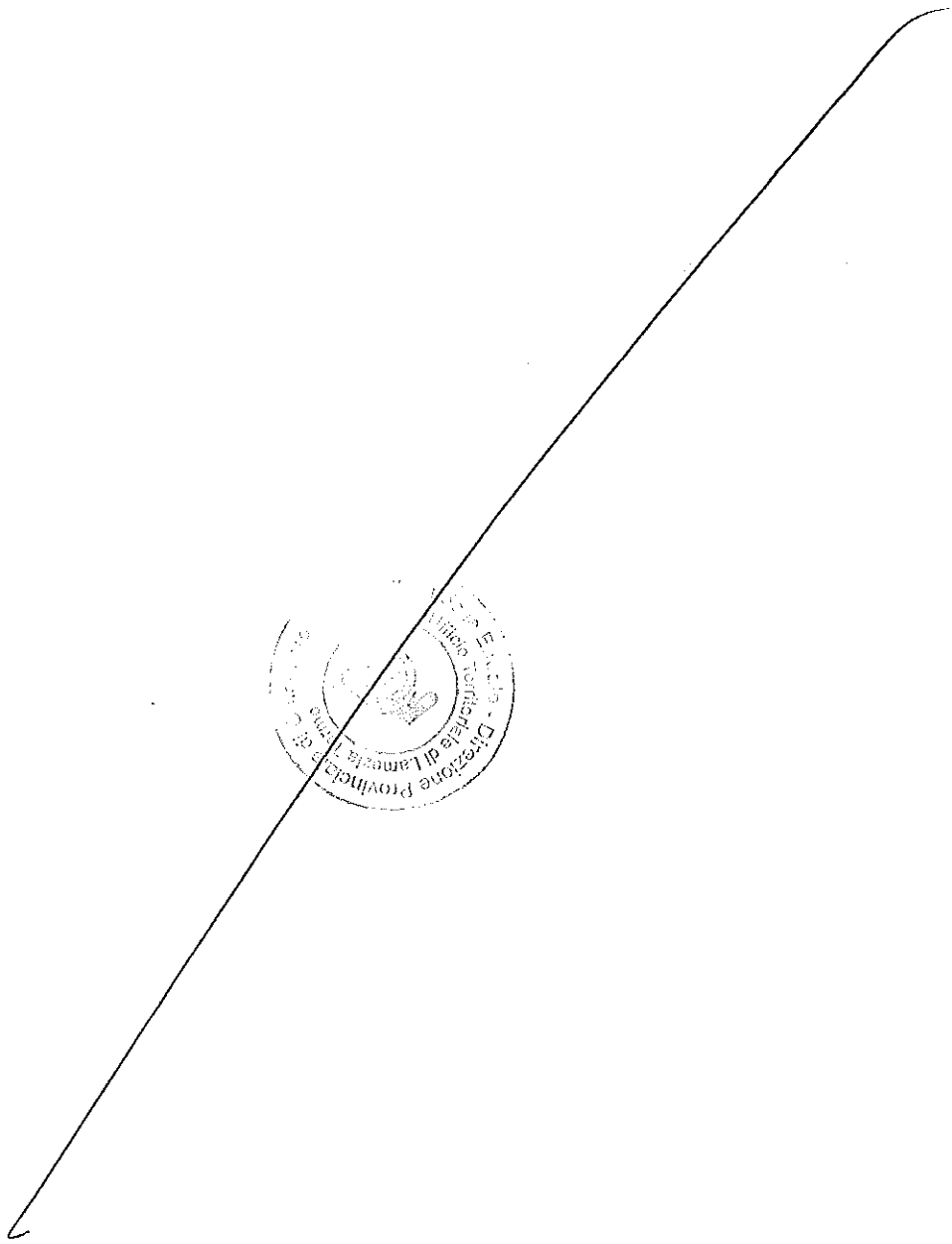
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale e trascritte nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 COMITATO DIRETTIVO



Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 11, tra cui il presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

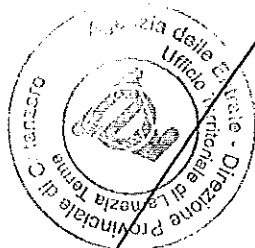
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.14 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

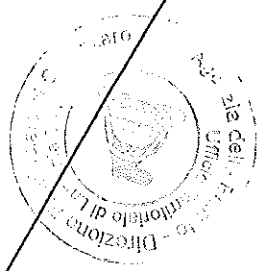
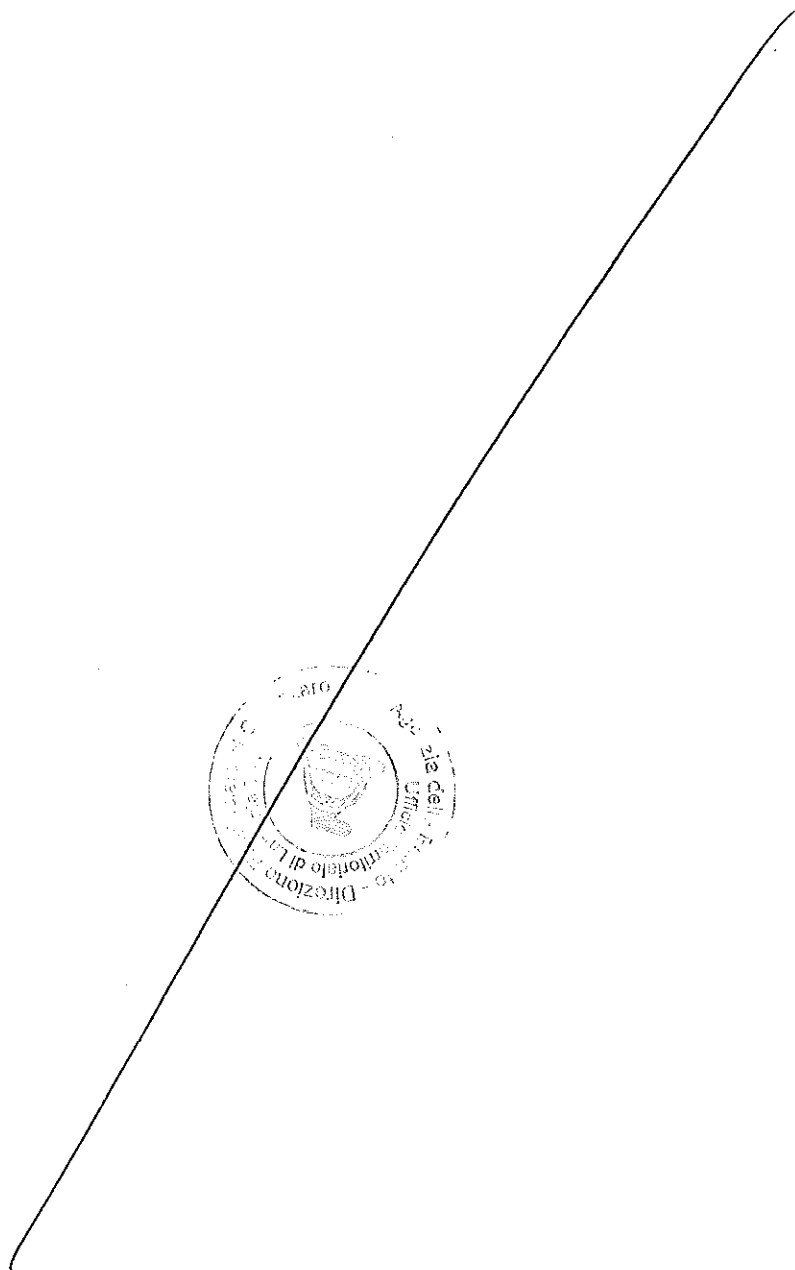
Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;



e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.16 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

